Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Start-up, PMI innovative e incubatori certificati

10 giugno 2025

Nel corso della XIX legislatura, si è intervenuti sulle condizioni per l'acquisizione e il mantenimento dello *status* di *start-up* innovativa e di incubatore certificato, e, in secondo luogo, sul relativo regime incentivante. La riforma, operata con la **legge sulla concorrenza 2023** (L. n. 193/2024), ha inteso dare attuazione agli obiettivi previsti dalla missione 1, componente 2 del **PNRR**, traguardo M1C2-11.

Sul fronte degli incentivi, è stata anche approvata la legge di iniziativa parlamentare, L. 28 ottobre 2024, n. 162**,** recante "*Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*", per un'illustrazione della quale si rinvia al dossier curato dai Servizi studi di Camera e Senato.

Trend economici delle start-up innovative in Italia

Il numero delle *start-up* innovative, iscritte alla apposita sezione speciale del registro delle imprese, al **IV trimestre 2024**, è pari a **12.123** in diminuzione di 719 unità (-5,60%) rispetto al trimestre precedente (fonte: MIMIT- Unioncamere, *Cruscotto di indicatori statistic*i, disponibile qui). Tra le 380.000 società di capitali presenti in Italia, il **3,4%** è **registrata come *start-up* innovativa**. La **tendenza demografica negativa** delle *start-up* innovative, iniziata nel 1° trimestre 2023, **si conferma**.

Il **capitale sociale** totale dichiarato complessivamente dalle *start-up* risulta in diminuzione rispetto all'ultimo trimestre (-49 milioni di euro, -4,84 in termini percentuali) attestandosi a quota 981.462.823 euro. La **capitalizzazione media** delle *start-up* innovative risulta **in aumento**, attestandosi a 80.958,74 euro per *start-up* (645 euro circa in più rispetto all'ultima rilevazione).

Per quanto riguarda la **distribuzione per settori di attività**, il 79,44% delle *start-up* innovative fornisce servizi alle imprese. In particolare, prevalgono le seguenti specializzazioni: produzione di *software* e consulenza informatica, 44,18%; attività di R&S, 14,58%; attività dei servizi d'informazione, 7,57%.

Il 12,92% opera nel manifatturiero, su tutti: fabbricazione di macchinari, 2,53%; fabbricazione di computer e prodotti elettronici e ottici, 1,82%.

Infine, il 2,79% opera nel commercio.

Guardando alla **composizione delle compagini sociali**, le *start-up* innovative con una **prevalenza femminile** – ossia, in cui le quote di possesso e le cariche amministrative sono detenute in maggioranza da donne – sono 1.719, **il 14,18%** del totale: incidenza inferiore rispetto al 19,58% osservato prendendo in esame l'intero universo delle neo-società di capitali a prevalenza femminile.

Le *start-up* innovative a **prevalenza giovanile (*under* 35)** sono 2.151, il **17,74% del totale**. Dato in valore assoluto in diminuzione rispetto al trimestre precedente, -57 unità, ma in aumento del +0,55% in termini percentuali sul totale delle *start-up*.

Le *start-up* innovative con una compagine sociale a **prevalenza straniera** sono 488, il **4,03% del totale**, una quota complessivamente in linea con quella rilevata nel precedente trimestre ma ancora notevolmente inferiore a quella osservata tra le nuove società di capitali in genere (12,42%).

Per una analisi dei dati sulle *start-up*, relativi alle annualità 2023 e 2024, si rinvia alla relazione annuale sullo

stato di attuazione e le policy a sostegno di *start-up* e PMI innovative, presentata dal MIMIT al Parlamento ad aprile 2025.

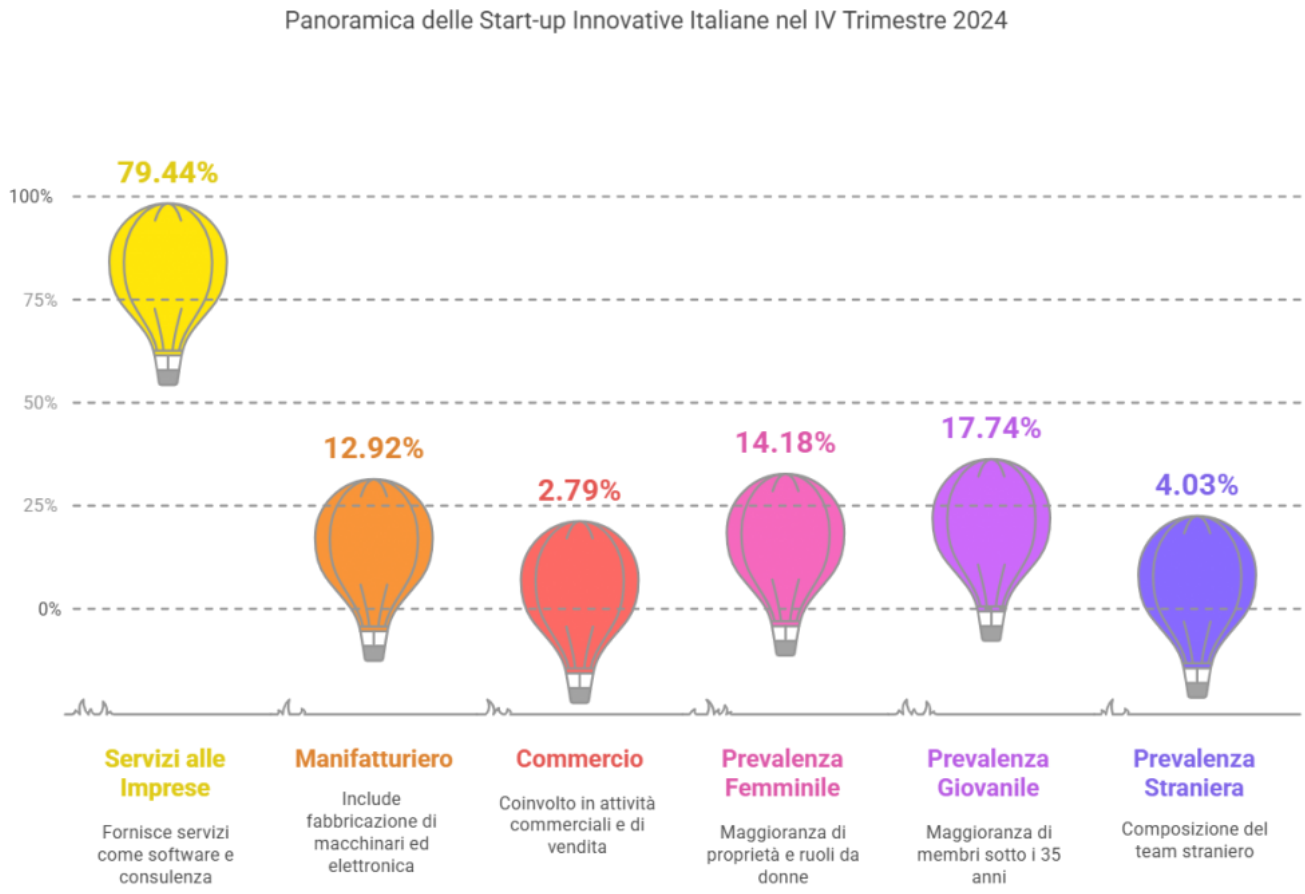

Status di start-up innovativa, incubatore certificato e PMI innovativa: gli interventi di riforma del cd. "Scale-up Act"

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, cd. "S*tart-up Act*", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. L'articolo 25 del D.L. n. 179 reca una nozione specifica di nuova impresa tecnologica (la ***start-up* innovativa**) e la nozione di società prestatrice di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative (l'**incubatore certificato**). Sia la *start-up* innovativa sia l'incubatore certificato devono essere in possesso di una serie di **requisiti**, per ciascuno ivi previsti.

Si consideri che i requisiti prescritti per la definizione di una impresa come *start-up* innovativa o per la definizione di incubatore certificato sono **essenziali ai fini** del **godimento dei benefici riconosciuti** dalla normativa: infatti, in base all'articolo 25, commi 8-13 del D.L. n. 179 la *start-up* innovativa in possesso dei requisiti e l'incubatore certificato in possesso dei requisiti **deve registrarsi** presso l'apposita **sezione speciale** del registro delle imprese, **al fine di poter beneficiare della disciplina agevolativa per essi prevista**.

Potremmo dunque dire che la *start-up* innovativa e l'incubatore certificato in possesso dei requisiti prescritti, una volta iscritte presso l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, acquisiscono, sul piano giuridico, uno *status*.

Le considerazioni appena svolta valgono anche per le **PMI innovative**, la cui nozione e il cui *status* sono stati introdotti dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (L. n. 33/2015).

Nel corso della XIX legislatura, la **legge sulla concorrenza 2023** (L. n. 193/2024), attraverso gli articoli 28-36 (che compongono il complesso normativo altresì noto come "***Scale-up Act***") è intervenuta sia sui requisiti integranti lo *status* di *start-up* innovativa e di incubatore certificato, sia, come meglio si descriverà nell'apposito box *infra*, sul relativo regime incentivante. Il regime incentivante è stato anche integrato dalla L. 28 ottobre 2024, n. 162**,** recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*".*

Nozione di *start-up* innovativa

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 è *start-up* innovativa la **società di capitali**, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, la quale:

- è di **nuova costituzione o** comunque è stata costituita da **non più di 5 anni** (comma 2, lett. *b)*;
- ha **sede principale in Italia**, o in altro Paese membro dell'Unione europea, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia (lett. *c)*;
- presenta (a partire dal secondo anno di attività) un **valore annuo** della produzione (risultante dall'ultimo bilancio approvato da non più di sei mesi) **non superiore** a **5 milioni** di euro (lett. *d*);
- **non distribuisce** e non ha distribuito **utili** (lett. *e*);
- **non è costituita da fusione, scissione** societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (lett. *g)*;
- ha come **oggetto sociale** esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la **commercializzazione di prodotti o servizi innovativi** ad alto valore tecnologico (lett. *f)*;
- a tal fine, la società deve possedere **almeno** uno dei tre seguenti indicatori (lett. *h)*:
  i. le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere pari o superiori al **15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa;
  ii. la **forza lavoro** complessiva è costituita per almeno **1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori** in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno **2/3** da personale in possesso di **laurea magistrale**;
  iii. l'impresa è titolare o depositaria o licenziataria di **almeno un brevetto** (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà vegetale) oppure titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

L'articolo 28 della **legge sulla concorrenza 2023**, aggiunge ulteriori requisiti a quelli già previsti, e in particolare:

- il requisito secondo cui la *start-up* deve essere una **micro, piccola o media impresa** (**MPMI**) e
- il requisito secondo cui **non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza**; rimane fermo che l'oggetto sociale esclusivo o prevalente sia lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La legge sulla concorrenza, poi, introduce dei **requisiti** specifici, essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione dell'impresa, **ai fini della permanenza** della *start-up* innovativa nella apposita sezione speciale del registro delle imprese **dopo la conclusione del terzo anno**, fino ai cinque complessivi previsti, con un'estensione possibile dell'iscrizione di **ulteriori quattro anni per** il **passaggio alla fase di *scale-up***, subordinata a criteri di crescita.

La permanenza dell'iscrizione della *start-up* innovativa nell'apposito registro speciale, dopo la conclusione del terzo anno, viene consentita sino ai cinque anni complessivi, in presenza di **almeno uno dei** seguenti **requisiti** (indicati nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 25, D.L. n. 179/2012):

- **incremento** dal 15% **al 25%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;

- stipula di almeno un **contratto di sperimentazione** con una **pubblica amministrazione** ai sensi della disciplina della procedura negoziata senza gara, di cui all'articolo 158, comma 2, lett. *b)*, del Codice degli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023);
- registrazione di un **incremento dei ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla **voce A1** del **conto economico** (ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi), di cui all'articolo 2425 del codice civile **o dell'occupazione, superiore al 50%** dal secondo al terzo anno;
- costituzione di **riserva patrimoniale superiore a 50 mila euro**, attraverso ottenimento di un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione che non va oltre quella di minoranza, da parte di investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un *business angel* ovvero attraverso *equity crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, **e incremento** dal 15% **al 20%** della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di **almeno un brevetto.**

Il **termine** dei **cinque anni** complessivi previsti per la permanenza della *start-up* innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese **può essere esteso** per un periodo **di due anni, sino** a un **massimo** di **quattro anni, per il passaggio alla fase di "*scale-up*"** e in presenza di requisiti dati, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa (nuovo comma 2-*ter*, articolo 25, D.L. n. 179/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza 2023), quali:

- **aumento di capitale** a sovrapprezzo da parte di un OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- **incremento dei ricavi** derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, superiore al 100 per cento annuo.

Rimane fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli investimenti in *start-up* innovative (nuovo comma 2-*quater*, articolo 25, D.L. n. 179/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza 2023), punto sul quale si rinvia all'apposito paragrafo di questo tema.

Nozione di incubatore certificato

Un **incubatore certificato** è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative e deve essere in possesso di una **serie di requisiti previsti** dalla normativa nazionale (articolo 25, comma 5, D.L. n. 179/2012). Alcuni di questi **requisiti** sono stati **integrati** dall'articolo 30 della **legge sulla concorrenza 2023**:

- In alternativa alla adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a *start-up* innovative, la legge sulla concorrenza 2023 ha previsto che l'incubatore possieda adeguata e comprovata esperienza nell'**attività di supporto e accelerazione di *start-up* innovative**. Viene conseguentemente prevista un'integrazione e un aggiornamento degli indicatori minimi, fissati con decreto ministeriale, volti a comprovare il possesso dei requisiti appena citati. L'integrazione di tali requisiti è avvenuta con D.M. 20 dicembre 2024, pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2025.
- La legge sulla concorrenza 2023 prevede inoltre la costituzione, per gli incubatori certificati che svolgono attività di supporto e di accelerazione di *start-up*, di una **apposita nuova sezione speciale** del registro delle imprese (diversa da quella presso la quale sono iscritte le *start-up* innovative e gli altri incubatori). Per tali incubatori certificati, non si applicano talune agevolazioni, quali: l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per le iscrizioni nel registro delle imprese; l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, del reddito derivante dall'assegnazione di strumenti di partecipazione al capitale sociale a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi; nonché ulteriori misure di incentivazione fiscale per investimenti in *start-up* innovative (di cui all'articolo 31 della legge sulla concorrenza 2023).

Nozione di PMI innovativa

Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (L. n. 33/2015) ha introdotto la definizione di "piccole e medie imprese innovative" (**PMI**) **innovative**, disponendo che esse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste per le *start-up* innovative. La finalità è quella di far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, anche nel loro livello di maturità.

Nel dettaglio, l'articolo 4 comma 1 del D.L. definisce PMI innovative, le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti **requisiti**:

- la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- l'assenza di iscrizione al registro speciale delle *start-up* e incubatori certificati; il possesso di almeno due dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta:
  i. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa; vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese;
  ii. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale;
  iii. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno un diritto di privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Quanto all'iscrizione delle PMI innovative presso il registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le *start-up* innovative, prevedendosi infatti l'istituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui le *start-up* e PMI innovative devono essere iscritte.

Lo *status* speciale di PMI innovativa, introdotto dal decreto-legge n. 3/2015, cui sono estese buona parte delle misure di supporto per le *start-up* innovative (cfr. articolo 4 comma 9), si distingue per alcune **differenze** nei requisiti d'accesso: l'obbligo di certificazione del bilancio per le PMI innovative, l'ammontare del valore della produzione annuo che non può superare, per le *start-up*, i 5 milioni mentre per le PMI innovative il tetto è fissato a 50 milioni, ossia il valore massimo previsto dalla definizione europea di piccola e media impresa.

Gli interventi di sostegno

Nel corso degli anni, il quadro giuridico di sostegno delineato nel cd. *Start-up Act* (D.L. n. 179/2012), è stato via via implementato e reso più complesso. Esso è attualmente **costituito principalmente da incentivi di natura fiscale** e da ulteriori interventi, che si consustanziano in deroghe alla disciplina societaria con finalità semplificatrice, nel sostegno al credito tramite un **accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI**, in misure di remunerazione flessibile del personale e nel sostegno a **investimenti in capitale di rischio** attraverso il **Fondo Nazionale Innovazione (FNI),** strumento **gestito da CDP Venture Capital SGR s.p.a**. per sostenere lo sviluppo del *venture capital* in Italia. A tale proposito, l'investimento del **PNRR**, iscritto nella Missione 4: "Istruzione e ricerca", Componente 2:" Dalla ricerca all'impresa" relativo all'**Investimento 3.2** "**Finanziamento di *start-up***", ha lo scopo di integrare le risorse del **FNI**, attraverso la creazione di un *Digital Transition Fund*, gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.

Sul punto, si rinvia, oltre che alla **relazione annuale** del **MIMIT al Parlamento** sullo stato di attuazione e le policy a sostegno di *start-up* e PMI innovative (Doc. CCXIII, n. 2), anche alla **relazione** della Corte dei

Conti sul "Finanziamento di *start-up*", approvata con deliberazione del 6 febbraio 2024 n. 16.

Incentivi fiscali alle start-up innovative, agli incubatori certificati e alle PMI innovative: gli interventi del cd. "Scale-up Act"

Le principali misure fiscali agevolative per le ***start-up*** e per le **imprese innovative** sono contenute negli articoli da 26 a 31 del decreto-legge n. 179 del 2012 (*start-up* innovative e incubatore certificato) e nell' articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 (piccole e medie imprese innovative o "PMI innovative"), nonché nell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in *start-up* innovative).

Nel corso della XIX legislatura sono intervenute nuove disposizioni che modificano la disciplina previgente in materia di misure fiscali agevolative per le *start-up* e per le PMI innovative essenzialmente riconducibili alla legge 28 ottobre 2024, n. 162 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* innovative e le PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti) ed alla legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023).

Incentivi fiscali per gli investimenti in *start-up* innovative e in PMI innovative

Le principali **misure fiscali agevolative** in favore degli **investitori** sono le seguenti:

a) **Incentivi all'investimento nel capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative** (articolo 29 decreto-legge n. 179 del 2012):

- per le persone fisiche, è prevista una **detrazione IRPEF** pari al **30 per cento** dell'ammontare investito, fino a un **massimo di 1 milione di euro**, con possibilità di portare l'eventuale eccedenza a detrazione dall'IRPEF dei successivi 3 periodi di imposta;
- per le persone giuridiche, è prevista una **deduzione IRES** pari al **30 per cento** dell'ammontare investito, fino a un massimo di **1,8 milioni di euro**.

A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (*holding period*) per un minimo di 3 anni.

Gli incentivi sono riconosciuti sia in caso di investimenti diretti in *start-up* innovative, sia in caso di investimenti indiretti per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative.

Per gli **investimenti nel capitale** di **PMI innovative**, ai fini della detrazione, devono essere rispettate le condizioni e i limiti previsti dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 (articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015).

A decorrere del 18 dicembre 2024, tali benefici fiscali:

- sono **concessi per un massimo di 5 anni** dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- **non trovano applicazione** qualora: (*i*) l'investimento generi una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di *governance*; (*ii*) il contribuente sia anche fornitore di servizi alla *start-up*, direttamente ovvero tramite società controllata o collegata, per un fatturato eccedente il 25 per cento dell'investimento agevolabile.

b) **Incentivi all'investimento in *start-up* innovative in regime *de minimis*** (articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012):

si prevede una **detrazione IRPEF** del **65 per cento** (50 per cento fino al 31 dicembre 2024) destinata alle persone fisiche che investono direttamente, ovvero per il tramite di OICR o società che investono prevalentemente nel capitale di rischio di *start-up* innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. Si ha, tuttavia, una **deroga alla decadenza dal beneficio fiscale** in caso di **cessione indipendente dalla volontà del contribuente** (applicabile dal 18 dicembre 2024).

A decorrere dal 18 dicembre 2024, tale beneficio è applicabile alle sole *start-up* innovative **fino al terzo anno di iscrizione** alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Inoltre, a decorrere dalla medesima data, la detrazione matura in caso di **investimenti in convertendo**, a fare data dalla disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale" e trascrizione in riserva patrimoniale.

A decorrere dal periodo d'imposta 2024, l'**eccedenza non detraibile** (detrazione superiore all'imposta lorda) può essere **trasformata in credito d'imposta**, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Tale credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi.

c) **Incentivi all'investimento in PMI innovative in regime *de minimis*** (articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 3 del 2015):

fino al 31 dicembre 2024, si prevede una **detrazione IRPEF** del 50 per cento destinata alle persone fisiche che investono direttamente, ovvero per il tramite di OICR o società che investono prevalentemente nel capitale di rischio di PMI innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

Per il **solo periodo d'imposta 2024**, l'**eccedenza non detraibile** (detrazione superiore all'imposta lorda) può essere **trasformata in credito d'imposta**, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Tale credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi.

d) **Esenzione fiscale** (articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021) riconosciuta per:

- **plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative** (che soddisfano i presupposti per l'applicazione della detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012), Si prevedono due condizioni, sotto il profilo temporale, legate al **momento della sottoscrizione** delle azioni o quote (nel periodo compreso **tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025**) ed al **mantenimento dell'investimento** nel tempo (per **almeno 3 anni**); per le **PMI innovative** è richiesta, quale ulteriore condizione per fruire dell'esenzione, che sia soddisfatta una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;

- **plusvalenze realizzate da persone fisiche** e **reinvestite**, entro un anno dal loro conseguimento, **in *start-up* e PMI innovative** (per quest'ultime è necessario che sia soddisfatta una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014); La **sottoscrizione** del capitale sociale deve essere effettuata **entro il 31 dicembre 2025**. Alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento non si applica l'esenzione fiscale di cui al punto precedente;
- **redditi di capitale percepiti da persone fisiche** e derivanti dalla **partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio** (**OICR**), residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative (che soddisfano i presupposti per l'applicazione della detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012). Sotto il profilo temporale, si richiede che le **quote o azioni degli OICR** siano **acquisite entro il 31 dicembre 2025** e **detenute** per **almeno 3 anni**.

Le tre fattispecie di esenzione fiscale sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dagli articoli 21 e 21-*bis* del medesimo regolamento (si veda il dossier di documentazione relativo all'A.G.107-B).

e) **Regime di non imponibilità redditi da investimenti qualificati in Fondi di *venture capital* effettuati da enti di previdenza obbligatoria e da forme di previdenza complementare** (articolo 33 della legge n. 193 del 2024): il regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il *venture capital* effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione) è applicabile a condizione che i suddetti investimenti **siano almeno pari al 5 per cento** (**10 per cento a partire dall'anno 2026**) del

paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente (si veda il dossier di documentazione relativo all'A.S. 1318).

Incentivi fiscali per le *start-up* innovative e PMI innovative

Gli **incentivi fiscali** riconosciuti alle ***start-up* innovative** ed alle **PMI innovative** sono i seguenti:

a) **Esonero da imposta di bollo e diritti camerali** (articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 179 del 2012): per le ***start-up* innovative** e gli **incubatori certificati**, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

L'agevolazione ha durata 5 anni ed è condizionata alla permanenza all'interno della sezione speciale del registro delle imprese.

Secondo l'Agenzia delle entrate l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo riguarda anche tutti gli atti posti in essere dalle *start-up* innovative (e dagli incubatori certificati) successivamente all'iscrizione nel Registro delle Imprese, come gli aumenti di capitale agevolati (Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E).

Per espressa previsione dell'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, l'esonero **non è esteso** anche **alle PMI innovative**.

b) **Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro** (articolo 4, comma 11-*novies*, decreto-legge n. 3 del 2015): per le ***start-up* innovative** iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese, l'esonero è riconosciuto durante il periodo di iscrizione in tale sezione speciale.

c) **Esclusione, per le *start-up* innovative, dalla disciplina delle società di comodo** (articolo 26, comma 4, decreto-legge n. 179 del 2012): le *start-up* innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese sono, pertanto, esonerate dall'applicazione delle penalizzazioni fiscali (imputazione di un reddito minimo ai fini IRES e di una base imponibile IRAP minima, applicazione di una maggiorazione IRES del 10,5 per cento e limiti all'utilizzo del credito IVA) conseguenti al mancato superamento del cd. "test di operatività" (ricavi medi effettivi inferiori ai ricavi medi presunti).

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, tale esclusione comporta che, per tutto il periodo in cui la società ha i requisiti per qualificarsi "*start-up* innovativa", la stessa non è tenuta ad effettuare il *test* di operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 (Circolare 11 giugno 2014, n. 16/E).

Per espresso richiamo normativo di cui all'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, tale esclusione è applicabile anche alle **PMI innovative**.

d) **Irrilevanza fiscale delle remunerazioni erogate dalle *start-up* innovative e dagli incubatori certificati attraverso strumenti di partecipazione al capitale** (articolo 27 decreto-legge n. 179 del 2012): non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai fini IRPEF, le remunerazioni erogate dalle *start-up* innovative e dagli incubatori certificati ai propri amministratori, lavoratori dipendenti e collaboratori continuativi con strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale, ovvero derivante dall'esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte dei predetti soggetti (*stock option*). Non assume, altresì, rilevanza fiscale il reddito derivante dalle remunerazioni erogate ai fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*.

L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, è condizionata al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e comunque non oltre il quinto anno dall'iscrizione medesima. Inoltre, l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato è ulteriormente condizionata al fatto che tali strumenti finanziari di partecipazione o diritti non siano riacquistati dalla *start-up* innovativa (incubatore certificato) o dalla società controllante.

Per espresso richiamo normativo di cui all'articolo 4, comma 9, decreto-legge n. 3 del 2015, tale esclusione è applicabile anche alle **PMI innovative**.

Crediti d'imposta per *start-up* innovative, incubatori (e acceleratori) certificati e PMI innovative

A decorrere **dal periodo d'imposta 2025**, si riconosce un **credito d'imposta** a favore degli **incubatori certificati** (articolo 25, comma 5, decreto-legge n. 179 del 2012) e degli **acceleratori certificati** nella misura dell'**8 per cento dell'investimento** nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative fatto direttamente, ovvero per il tramite di OICR o di altre società che effettuano, prevalentemente, tali investimenti (articolo 32 della legge n. 193 del 2024).

Il beneficio è riconosciuto nei seguenti **limiti**:

- in ciascun periodo d'imposta, l'**investimento massimo** sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere l'importo di 500.000 euro**;
- l'investimento deve essere **mantenuto per almeno 3 anni** (c.d. "periodo di sorveglianza");
- l'eventuale cessione, ancorché parziale, dell'investimento nel corso del periodo di sorveglianza, comporta la **decadenza** dal beneficio ed il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali;
- il contributo è concesso nel **limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere** dall'anno **2025**.

Si rinvia ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, allo stato ancora da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché la definizione delle relative modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei crediti d'imposta non spettanti.

Trovano applicazione, inoltre, i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato *de minimis*.

Il nuovo *plafond* agli aiuti *de minimis*, applicabile dal 1° gennaio 2024, è definito nell'ambito del regolamento della Commissione n. 2023/2831/UE del 13 dicembre 2023.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (aiuti *de minimis*) del citato regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa "unica" non può superare il limite di 300.000 euro nell'arco di 3 anni.

Tra i benefici fiscali riconosciuti anche alle *start-up* innovative ed alle PMI innovative, sono altresì ricompresi **i seguenti crediti d'imposta**:

a) **Misure di semplificazione per l'accesso al credito d'imposta per assunzioni di personale altamente qualificato nelle *start-up* innovative e negli incubatori certificati** (articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012): tali imprese possono accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 con riguardo al costo sostenuto per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto con i contratti di apprendistato, in via prioritaria rispetto alle altre imprese con istanza redatta in forma semplificata e senza che si renda necessario predisporre apposita documentazione contabile certificata da un professionista qualificato.

Si fa riferimento al credito d'imposta riconosciuto, alla generalità delle imprese, in misura pari al 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di: (*i*) un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia o (*ii*) di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. A tal fine, i nuovi posti di lavoro devono essere mantenuti per almeno 3 anni (2 per le PMI).

b) Anche le *start-up* innovative e le PMI innovative possono accedere ai benefici fiscali del **Piano di Transizione 4.0**:

- **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese secondo il modello «**Industria 4.0**»; come da ultima modifica, di cui alla legge di bilancio 2025, il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati, dalle imprese, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

- credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e *design* per sostenere la competitività delle imprese a favore dei processi di transizione digitale;
- credito d'imposta formazione 4.0 funzionali alla formazione del personale sulle materie afferenti alle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

c) **Credito d'imposta Transizione 5.0** (articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024): riconosciuto alle imprese che effettuano **nuovi investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025** destinati a strutture produttive in Italia e funzionali a **progetti di innovazione digitale ed energetica** dai quali **derivi una riduzione dei consumi energetici**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo (per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro) e del 5 per cento del costo (per qual quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro) entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per impresa beneficiaria. In presenza di determinate condizioni, la misura del credito d'imposta può essere aumentata. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente sull'ammissibilità del progetto di investimento e sul completamento degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.

Per espressa previsione normativa, le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Modifica al regime di detrazioni (deduzioni) fiscali per investimenti in start-up innovative e PMI innovative

Le principali modifiche introdotte nel corso della XIX legislatura al regime di detrazioni (deduzioni) fiscali per investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative sono, di seguito, illustrate.

Tipologia di detrazione	*Contenuto della nuova disposizione*	*Riferimento normativo*
Detrazione IRPEF *start-up* innovative e PMI innovative Deduzione IRES *start-up* innovative e PMI innovative	I benefici fiscali: • sono **concessi per un massimo di 5 anni** dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese; • **non trovano applicazione** qualora: (*i*) l'investimento generi una **partecipazione qualificata superiore al 25 per cento** del capitale sociale o dei diritti di *governance*; (*ii*) il contribuente sia anche **fornitore di servizi alla *start-up***, direttamente ovvero tramite società controllata o collegata, per un **fatturato eccedente il 25 per cento** dell'investimento agevolabile.	articolo 31, comma 1, legge n. 193 del 2024 (che introduce il comma 7-bis, all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012)
Detrazione IRPEF *start-up* innovative in regime *de minimis*	Esclusione diritto alla detrazione nei seguenti casi: • qualora l'investimento produca una **partecipazione qualificata superiore al 25 per cento** del capitale sociale o dei diritti di *governance*; • qualora il contribuente sia anche **fornitore di servizi alla *start-up***, direttamente ovvero tramite società controllata o collegata, per un **fatturato eccedente il 25 per cento** dell'investimento agevolabile.	articolo 31, comma 2, lettera *a*), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 1, all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012)
		articolo 31, comma 2, lettera *b*), legge n. 193

	Eleva dal 50 per cento **al 65 per cento la detrazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2025.	del 2024 (che introduce il comma 1-*bis*, all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012)
	Detrazione applicabile alle sole *start-up* innovative **fino al 3 anno di iscrizione** alla sezione speciale del Registro delle Imprese.	articolo 31, comma 2, lettera *c*), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 2, all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012)
	Introduce una **deroga alla decadenza dal beneficio fiscale** in caso di **cessione indipendente dalla volontà del contribuente**.	articolo 31, comma 2, lettera *d*), legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 3, all'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012
	La detrazione matura in caso di **investimenti in convertendo**, a fare data dalla disposizione di bonifico alla *start-up* della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale" e trascrizione in riserva patrimoniale.	
Detrazione IRPEF PMI innovative in regime *de minimis*	Viene indicato al **31 dicembre 2024** il **termine ultimo per la fruizione della detrazione** (50 per cento della somma investita dal contribuente nella PMI innovativa).	articolo 31, comma 3, legge n. 193 del 2024 (che modifica il comma 9-*ter*, all'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015
Detrazione IRPEF *start-up* innovative in regime *de minimis* Detrazione IRPEF PMI innovative in regime *de minimis*	Si dispone che l'**eccedenza non detraibile** (detrazione superiore all'imposta lorda) sia **trasformata in credito d'imposta**, utilizzabile in dichiarazione ovvero in compensazione in F24. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei successivi. La nuova disposizione trova applicazione agli investimenti effettuati **a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2023**.	articolo 2 della legge n. 162 del 2024

Deroghe alla disciplina societaria

Per le ***start-up* innovative** costituite sotto forma di **s.p.a.** e **s.r.l.**, nel caso in cui le **perdite d'esercizio** comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-*bis*, comma quarto), il **termine** entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene **posticipato** al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo (D.L.179/2012, articolo 26, comma 1).

Le ***start-up* innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo** (comma 4). Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui", non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%. Analogamente, fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2022, non si rendeva applicabile, nei confronti delle *start-up* innovative, la disciplina delle società in perdita sistematica (tale disciplina è stata abrogata dall'articolo 9, comma 1, D.L. n. 73/2022).

L'atto costitutivo delle ***start-up* innovative e degli incubatori certificati** può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'**emissione di strumenti finanziari** forniti

di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-*bis* cc. (D.L. n. 179/2012, articolo 26, comma 7).

Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).

Le suddette misure trovano **applicazione anche per le PMI innovative** (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).

Per le **PMI** - **tutte, sia che siano innovative o meno** - costituite in forma di **Srl:**

- l'atto costitutivo può creare **categorie di quote dotate di diritti diversi** e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'articolo 2468, commi secondo e terzo cc. (comma 2). In virtù di quanto **recentemente introdotto dalla** cd. "**legge capitali**" (legge 5 marzo 2024 n. 21), opera la facoltà di dematerializzare le suddette quote, mediante l'accesso al regime della gestione accentrata previsto dall'articolo 83-bis e ss del TUF (D.lgs. n. 58/1998) (D.L.179/2012, articolo 26, commi da 2-*bis* a 2-*quater*);
- l'atto costitutivo può anche creare categorie di **quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale** alla partecipazione detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (articolo 26, comma 3);
- in deroga a quanto previsto dall'art.2468, primo comma, c.c., le **quote di partecipazione in tali società** possono costituire oggetto di **offerta al pubblico di prodotti finanziari**, anche attraverso i **portali *online* per la raccolta di capitali (**articolo 26, comma 5);
- il divieto di **operazioni sulle partecipazioni sociali** stabilito dall'articolo 2474 cc non trova applicazione se l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'**assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti**, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (articolo 26, comma 6).

Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding

Lo *Start-up Act* ha previsto l'istituzione del **portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative** (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 1-5). Si tratta di una piattaforma *online* che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, comprese le *start-up* a vocazione sociale (art. 30, commi 1-5 che novella il D.lgs. n. 58/1998).

L'*equity crowdfunding*, inizialmente previsto per le sole *start-up* innovative, è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9) e poi, con la legge di bilancio 2017, a **tutte le PMI**. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel **rgolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *online*** adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. Tale documento è stato, altresì, sostituito integralmente dal nuovo regolamento in materia di servizi di crowdfunding adottato da Consob con delibera n. 22729 del 1° giugno 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503.

Accesso facilitato al Fondo di garanzia PMI

Le *start-up* innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso all'intervento in garanzia del **Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese**. Il D.L. n. 34/2020 (articolo 38, comma 6) ha riservato al rilascio delle garanzie **in favore delle *start-up* innovative e delle PMI innovative** una quota pari a **200 milioni di euro** delle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti (D.L. n. 179/2012, articolo 30, comma 6).

Quanto all'entità della garanzia riconosciuta, secondo la disciplina del Fondo attualmente vigente e parzialmente derogatoria di quella ordinaria (da ultimo si veda l'articolo 1, comma 450 della l**egge di**

bilancio 2025, L. n. 207/2024, che ha prorogato e modificato quanto già previsto dall'articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023) la **garanzia** copre fino all'**80% del prestito erogato** dall'istituto di credito alla *start-up* innovativa o incubatore certificato, per un massimo di **5 milioni di euro**, ed è **concessa gratuitamente** e sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, in quanto l'**istruttoria** beneficia di un **canale prioritario**. Il Mediocredito Centrale, ente gestore del Fondo, non opera alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dalla banca. Inoltre, alle richieste di garanzia riguardanti queste tipologie d'impresa è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione del Fondo. Gli istituiti di credito non possono richiedere garanzie reali, assicurative e bancarie sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo.

Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).

La misura in esame trova applicazione **anche per le PMI innovative** (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).

Quanto all'attuazione della misura per l'anno 2023 e 2024, si rinvia alla già citata **relazione annuale** del **MIMIT** (pag. 43 e ss.).

Misure di remunerazione flessibile del personale nelle start-up innovative

La **retribuzione dei lavoratori assunti da** una ***start-up* innovativa** – ai sensi dell'art. 28, c. 7 e 8, del D.L. 179/20212 - è costituita da una **parte che non può essere inferiore** al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una **parte variabile**, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

In aggiunta, i **contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **possono definire** in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:

a) **criteri** per la **determinazione** di **minimi tabellari** specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle *start-up* innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione;

b) disposizioni finalizzate all'**adattamento** delle **regole di gestione** del rapporto di lavoro alle esigenze delle *start-up* innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Le misure suddette operano per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa e non trovano applicazione per le PMI innovative (art. 4, c. 9, D.L. 3/2015).

Ulteriori disposizioni speciali in materia di lavoro

Le start-up innovative godono di ulteriori disposizioni speciali per ciò che attiene alla disciplina del lavoro.
In materia di **contratti a tempo determinato**, le start-up innovative sono soggette alla **disciplina generale**, di cui al D.Lgs. 81/2015, **salvo** determinate **eccezioni.**
La start-up innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di **24 mesi**. Tuttavia, all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere **anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti** in materia di rinnovi, proroghe e successione di contratti a termine previsti in via generale (art. 21).
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up innovative **con più di 5 dipendenti sono esenti dai limiti quantitativi** relativi al numero complessivo di contratti a termine che possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro
Ai sensi delle richiamate disposizioni, entrambe le eccezioni citate si applicano per un **massimo di 4 anni** (e non 5, come le agevolazioni di cui al d.l. 179/2012), calcolati a partire dalla data di costituzione della start-up innovativa.
Si ricorda che nel caso in cui sia stato stipulato un **contratto a termine da una società che non risulti avere i requisiti di start-up** innovativa previsti dalla normativa vigente (art. 25, c. 2 e 3, D.L. 179/2012) **il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato.**
Se invece la start-up innovativa perde uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, resta ferma l'efficacia dei contratti a

tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine (art. 31, c. 4, D.L. 179/2012).

Sostegno all'internazionalizzazione

L'**ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia alle *start-up* innovative, le quali rientrano tra le imprese destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'ICE provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *start-up* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione.

L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle *start-up* innovative con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione (D.L. n. 179/2012, articolo 30, commi 7-8).

Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina qui prevista, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla *start-up* innovativa sino alla scadenza del relativo termine (D.L. n. 179/2012, articolo 31, comma 4).

Le misure suddette **trovano applicazione per** le **PMI innovative** (D.L. n. 3/2015, articolo 4, comma 9).

Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa

Le *start-up* innovative sono **escluse dalle procedure concorsuali diverse da** quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, che regola i procedimenti di c**omposizione della crisi da sovra indebitamento** (art. 31 D.L. n. 179/2012). La scelta di consentire l'accesso a tali procedimenti da parte delle *start-up* innovative è stata ribadita nell'ambito della riforma organica delle procedure concorsuali recata dal nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. 14/2019, art. 2, comma 1, lett. *c)*, in avanti anche solo "Codice").

Due sono, in particolare, i procedimenti cui la *start-up* può accedere per far fronte alla crisi da sovra indebitamento:

- il **concordato minore** (prima accordo di ristrutturazione dei debiti), che consiste in una proposta formulata dal debitore, sottoposta ai creditori e omologata dal Tribunale, avente ad oggetto un piano di risanamento della situazione debitoria che assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- la **liquidazione controllata** (prima liquidazione del patrimonio), che attraverso la liquidazione del patrimonio dell'impresa e la conseguente distribuzione dell'attivo tra i creditori consente la liberazione dai debiti e l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della procedura.

L'applicazione del descritto regime derogatorio - consistente nell'**esenzione dall'assoggettamento alle procedure concorsuali e, in particolare, alla liquidazione giudiziale** - è circoscritto ai **primi cinque anni** dalla data di costituzione dell'impresa e comunque viene meno nel caso in cui, prima del raggiungimento del termine quinquennale, la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione di tale qualifica.

A quest'ultimo proposito, la **Corte di cassazione** ha chiarito che l'iscrizione di una società quale *start-up* innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per la non assoggettabilità a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della *start-up* innovativa, essendo necessario anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della relativa qualifica (cfr. Cass., sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2892). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il termine

quinquennale decorre dalla data di costituzione della *start-up* e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei predetti requisiti (Cass., sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980).

Rispetto al quadro fin qui ricostruito, un importante elemento di novità è stato introdotto dal D.lgs. n. 136/2024, recante Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con una modifica all'art. 37 del Codice è stata, infatti, prevista una deroga alle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 179/2012, in forza della quale le ***start-up* innovative "diverse dalle imprese minori** possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'**accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** previsti dal codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale".

Si ricorda che **è qualificata «impresa minore»** l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ne discende una differenziazione della disciplina applicabile alle *start-up* innovative in stato di crisi, a seconda che esse superino o meno i parametri dimensionali definiti nell'art. 2, lett. *d)*, del Codice. Solo con riferimento alle prime - vale a dire alle *start-up* non riconducibili al *genus* dell'impresa cd. minore - è reso possibile l'accesso, oltreché ai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti per l'imprenditore cd. maggiore - quali i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti -, nonché alla liquidazione giudiziale. Tuttavia, quest'ultima procedura, a differenza di quanto ordinariamente previsto per le altre imprese maggiori, può essere aperta solo su istanza della *start-up* debitrice e non anche su iniziativa dei suoi creditori.

Fondo nazionale innovazione (FNI)

Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. - "Invitalia" è stata autorizzata a cedere una partecipazione di controllo in Invitalia *Ventures* SGR a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.- CDP S.p.A., a fronte dell'apporto da parte di quest'ultima di ulteriori risorse da destinare all'attività di *Venture Capital.* Il 20 febbraio 2019, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha autorizzato la cessione da parte di Invitalia a CDP di una quota di partecipazione detenuta in Invitalia *Ventures* SGR pari al 70%, stabilendo i principi guida dell'operazione, incluso l'apporto di risorse aggiuntive da parte di CDP S.p.A., la prosecuzione della gestione delle risorse finanziarie in capo alla SGR ed i diritti di *governance* dell'azionista di minoranza. L'operazione di cessione si è perfezionata il 5 agosto 2019. Il 27 dicembre 2019 CDP S.p.A. ha conferito la propria partecipazione in **CDP *Venture Capital* SGR s.p.a**. alla propria controllata, soggetta a direzione e coordinamento, CDP Equity S.p.A. - "CDP Equity" s.p.a.

Il **Fondo nazionale innovazione** (FNI o CDP Venture Capital Sgr) nasce, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, quale **meccanismo per promuovere** la creazione di un operatore di mercato in grado di contribuire a sostenere lo **sviluppo del *venture capital***. Con una dotazione complessiva di circa **2 miliardi di euro** al 31 dicembre 2022, **CDP Venture Capital Sgr** è un soggetto partecipato al 70% da CDP Equity e al 30% da Invitalia.

Il FNI è uno strumento che opera investendo **in modalità diretta e indiretta in *start-up*, PMI innovative e in fondi di *venture capital*,** a copertura dell'intero ciclo di vita delle *start-up* e con l'obiettivo di favorire lo sviluppo degli attori della filiera dell'innovazione per rendere il venture capital asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione nel nostro Paese. Gli investimenti sono effettuati dai singoli fondi di CDP Venture Capital Sgr in modo selettivo con l'obiettivo di massimizzare il ritorno per gli investitori e generare impatto sull'economia nazionale.

Si rinvia, più approfonditamente, alla **relazione annuale** del **MIMIT** sulle start-up e alla relazione finanziaria annuale 2024 di CDP *Venture Capital*.